



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 – 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod. Fisc./P.IVA 00199310293
Tel. 0425 933013 Fax 0425 933560 – INTERNET: WWW.comune.frassinelle-polesine.ro.it

ORDINANZA N. 8 DEL 07.04.2020 PROT. N. 1705

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL MERCATO SETTIMANALE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;
- che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fundamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus;
- che con successive ordinanze del Ministero della salute e del capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;
- che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanze n. 28 e n. 29 del 12/3/2020, n. 30 del 18/3/2020, n. 33 del 19/3/2020, n. 36 e n. 37 del 3/4/2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale ed il contrasto dell'assembramento di persone la cui efficacia è stabilita fino al 13 aprile 2020;

RICHIAMATO in particolare il D.P.C.M.11/3/2020 riportante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” da virus COVID-19, mediante il quale è stato disposto all'art.1 comma 1 n. 1) la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

PRESO ATTO che l'Ordinanza n. 37 del 3/4/2020 del Presidente della Giunta Regionale

del Veneto, al punto 3 a) del dispositivo prevede il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: 1. Nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; 2. Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; 4. Per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

RITENUTO pertanto di adeguare la struttura del mercato settimanale del mercoledì per la vendita di generi alimentari;

CONSIDERATO che il predetto mercato è composto di n. 2 venditori ambulanti;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e, a maggior ragione, le occasioni di assembramento di persone;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la regolamentazione temporanea dello svolgimento del mercato per la vendita di soli generi alimentari adeguandola alle disposizioni introdotte dal DPCM11/3/2020 e dell'O.P.G.R. n. 37 del 3/4/2020;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitari e o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;

CONSIDERATO altresì che l'art. 3 del D.L.25 marzo 2020 n.19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

ORDINA

con decorrenza dalla data odierna e per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n.37 del 3/4/2020, successive proroghe ed estensioni territoriali disposte dallo Stato, e delle ulteriori misure adottate dallo Stato e dalla Regione, finalizzate a garantire il distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus, che il mercato settimanale all'aperto per la vendita di generi alimentari

si svolga secondo le seguenti prescrizioni:

- l'area di vendita dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita;
- la delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso ed un separato varco per l'uscita del pubblico;
- viene demandata ai venditori la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- i venditori ed i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine od indossare altro dispositivo/capo di abbigliamento che garantisca la copertura di naso e bocca;

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- la comunicazione agli operatori economici del mercato settimanale all'aperto;
- la trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:
 - alla Stazione Carabinieri di Canaro;
 - al Comando della Polizia Locale Associata Medio Polesine.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

IL SINDACO
RENZO CALZAVARINI